

---

**ADiM BLOG**

**Luglio 2021**

**ANALISI & OPINIONI**

---

*Recenti sviluppi in materia di giurisdizione extraterritoriale a margine delle decisioni del Comitato ONU per i diritti umani, A.S. e al. c. Malta e A.S. e al. c. Italia: quale prospettiva per la Corte di Strasburgo?*

*Anna Fazzini*

Dottoranda

Università degli Studi di Napoli L'Orientale

*Parole Chiave*

*Giurisdizione extraterritoriale – Comitato ONU per i diritti umani –  
Corte EDU – Diritto alla vita – Obblighi positivi*

*Abstract*

*Nelle decisioni A.S. e al. c. Malta e A.S. e al. c. Italia, il Comitato Onu per i diritti umani adotta una nozione particolarmente estensiva di giurisdizione extraterritoriale, in linea con l'approccio "funzionale" introdotto nel General Comment n. 36 sul diritto alla vita. La portata innovativa nella nozione, che estende l'applicabilità extraterritoriale del Patto anche alle operazioni di ricerca e soccorso in mare, potrebbe pertanto permettere di superare alcuni "legal black holes", che si determinano nei contesti in cui lo Stato non esercita un controllo effettivo sul territorio o sugli individui, nonché influenzare la giurisprudenza futura della Corte di Strasburgo, che dovrà presto confrontarsi con casi analoghi.*

## 1. Introduzione

Nelle due comunicazioni del 27 gennaio 2021, [A.S. e al. c. Malta](#), e [A.S. e al. c. Italia](#), il Comitato ONU per i diritti umani si è confrontato con la responsabilità dello Stato maltese e italiano per la violazione degli obblighi derivanti dal diritto alla vita, in relazione al mancato svolgimento delle operazioni di soccorso in un naufragio avvenuto nel Mediterraneo nel 2013, che ha visto più di 200 migranti perdere la vita in mare (vedi commento di [Scissa su ADiM Blog di febbraio 2021](#)).

Nelle due decisioni, che segnano uno sviluppo significativo del diritto internazionale dei diritti umani (vedi Vella [qui](#) e [qui](#)), specialmente in relazione alla sua applicabilità nei contesti di ricerca e soccorso in mare, il Comitato ha adottato un'interpretazione innovativa della nozione di giurisdizione extraterritoriale ai sensi dell'art. 2 par. 1 del [Patto sui diritti civili e politici](#), ritenendo sussistente sia la giurisdizione maltese che quella italiana in relazione ai fatti in oggetto.

Risolta la questione preliminare della giurisdizione, ha affermato la responsabilità italiana per la violazione degli obblighi positivi di protezione del diritto alla vita ai sensi dell'art. 6 (1) del Patto, non avendo l'Italia esercitato la dovuta diligenza per salvare le vite in mare (*A.S. e al. c. Italia*, § 8.5) e, in combinato disposto con l'articolo 2(3), la violazione del medesimo articolo, per non aver adempiuto al proprio dovere di condurre un'indagine tempestiva sulle accuse relative all'incidente (§ 8.7). Il ricorso contro Malta è stato invece dichiarato inammissibile per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Nel presente contributo, ci si vuole pertanto focalizzare sulla portata innovativa della nozione "funzionale" di giurisdizione adottata dal Comitato, in linea con quanto espresso nel [General Comment n. 36](#) del 2018 sul diritto alla vita, nonché sulle sue possibili ripercussioni sulla giurisprudenza futura della Corte europea dei diritti umani, la quale, com'è noto, sarà presto chiamata a valutare casi analoghi (vedi [S.S. e al. c. Italia](#)), relativi al coordinamento da remoto delle operazioni di ricerca e soccorso in mare e alla gestione "contact-less" dei flussi migratori.

## 2. Le decisioni del Comitato per i diritti umani e la nozione "funzionale" di giurisdizione

Nelle decisioni in oggetto, il Comitato coglie la sua prima grande occasione per applicare l'innovativa nozione di giurisdizione introdotta nel summenzionato General Comment n. 36 del 2018 sul diritto alla vita, peraltro in un contesto assai complesso, quale quello dell'applicabilità extraterritoriale degli obblighi positivi di prevenzione e protezione (così [Milanovic 2021a](#)). Al par. 63 del Commento, viene affermato infatti che: «a State party has an obligation to respect and to ensure the rights under article 6 of all persons who are within its

territory and all persons subject to its jurisdiction, that is, *all persons over whose enjoyment of the right to life it exercises power or effective control*». Ciò include – continua il paragrafo–«persons located outside any territory effectively controlled by the State, whose right to life is nonetheless impacted by its military or other activities *in a direct and reasonably foreseeable manner*».

Il Commento Generale, in effetti, fa propria una concezione “funzionale” della nozione di giurisdizione, evidentemente non ancora consolidata nella prassi del Comitato, che si discosta dai tradizionali paradigmi spaziale e personale di giurisdizione extraterritoriale (a cui si riconducono le situazioni in cui viene esercitato un controllo effettivo sul territorio o sugli individui titolari dei diritti), e si inserisce nell’ottica della “capacità effettiva dello Stato di incidere sul godimento dei diritti umani” ([De Sena](#), p. 125 ss.).

Nel caso di specie, il link giurisdizionale, che lega le autorità di entrambi gli Stati alle vittime dell’incidente, tale da riconoscere la capacità effettiva dei primi di incidere in maniera diretta e ragionevolmente prevedibile sul diritto alla vita degli ultimi, è riconosciuto sulla base di un insieme di elementi, di tipo fattuale e giuridico.

Ad esempio, in merito alla decisione contro l’Italia (più dibattuta di quella relativa a Malta, dato che l’evento non si era verificato nella zona SAR italiana), il Comitato rileva specifiche circostanze, sulla cui base, a suo parere, si era instaurata una «*special relationship of dependency*» tra le autorità italiane e le persone in pericolo, per cui «*the individuals on the vessel in distress were directly affected by the decisions taken by the Italian authorities in a manner that was reasonably foreseeable*» (A.S. e al. c. Italia § 7.8). Queste specifiche circostanze constano di elementi fattuali e giuridici. Tra i primi figurano i seguenti aspetti: 1) le autorità italiane avevano risposto inizialmente alla richiesta di soccorso; 2) la nave della Marina Militare italiana “Libra” si trovava in prossimità della nave in *distress*, ad un’ora di navigazione; 3) le autorità maltesi, che avevano assunto formalmente il coordinamento, avevano chiesto più volte alle autorità italiane di intervenire (queste ultime erano infine intervenute ma tardivamente, a naufragio già avvenuto). Tra i secondi, figurano gli obblighi assunti dall’Italia ai sensi del diritto internazionale del mare, quali i doveri di rispondere alle richieste di soccorso ai sensi del [Regolamento SOLAS](#) e il dovere di cooperazione con gli altri Stati nelle operazioni di ricerca e soccorso ai sensi della [Convenzione SAR](#).

Il Comitato adotta senza dubbio una nozione funzionale di giurisdizione molto estensiva, che, tuttavia, non è stata esente da critiche (vedasi in particolare i pareri dissenzienti di Zimmerman, Moore e Shany, Heyns e Pazartzis), anche da parte di chi, pur in accordo con le conclusioni raggiunte, contesta alla maggioranza un accertamento della giurisdizione poco rigoroso nel caso concreto (vedi, ad esempio, l’opinione concorrente di Tigroudja). A tal proposito, per alcuni, apparirebbe nebuloso lo stesso costrutto della “speciale dipendenza” riconosciuta tra le autorità italiane e le vittime, che, soprattutto quando sono implicati gli obblighi positivi, non permetterebbe di comprendere chiaramente quando sussista la

giurisdizione in questi e altri casi analoghi, facendo sorgere più di un interrogativo ([Milanovic 2021a](#), cit.): in particolare, il link giurisdizionale sussisterebbe in base alla mera capacità fattuale dello Stato di intervenire per incidere, con le sue azioni e omissioni, sul diritto alla vita o è necessario accertare sempre ulteriori elementi (di fatto o di diritto) che consolidino il nesso fattuale-causale in questione? E, nella seconda ipotesi, che in effetti sembra orientare la valutazione del Comitato, non si correrebbe il rischio di incorrere in linee di demarcazioni arbitrarie, nel tentativo di evitare un'espansione "eccessiva" della nozione di giurisdizione in senso funzionale? Se, ad esempio, l'Italia avesse semplicemente ignorato l'iniziale chiamata di soccorso o se la nave *Libra* fosse stata *meno prossima* al luogo dell'incidente (a più di un'ora di distanza) – circostanze che non avrebbero compromesso l'effettiva possibilità per le autorità italiane di salvare quelle vite in mare – sarebbe stato ugualmente riconosciuto l'obbligo positivo extraterritoriale dell'Italia di intervenire ai sensi dell'art. 6 del Patto? In altre parole, in base ad una concezione *genuinamente* funzionale, dovrebbe sussistere la giurisdizione ogniqualvolta uno Stato abbia la possibilità concreta di intervenire per salvare le vite in mare, ma ciò difficilmente potrebbe conciliare l'aspirazione universalistica dei diritti umani e le esigenze degli Stati, specie in contesti problematici caratterizzati dall'azione collettiva e dalla condivisione degli oneri ([Milanovic 2021a](#), cit.). Questo problema è emerso anche nella recente decisione del Comitato dei diritti del fanciullo ([L.H. e altri c. Francia](#)) – anch'essa innovativa sul tema – in cui è stato stabilito che la Francia aveva giurisdizione sui bambini, figli di *foreign fighters* francesi, detenuti in condizioni degradanti in un campo profughi in Siria, sul quale, tuttavia, la Francia non aveva controllo effettivo. Nel giungere a questa conclusione, il Comitato ha preso in esame delle "considerazioni rilevanti", tra cui la capacità della Francia di poter intervenire per l'assicurare il godimento dei diritti implicati e la "nazionalità", quale discutibile criterio che garantirebbe la condivisione degli oneri tra gli Stati (vedi [Raible](#)).

Tali spunti ci introducono al tema del difficile "inquadramento giuridico" della nozione funzionale di giurisdizione (sul tema della giurisdizione extraterritoriale in alto mare, vedi in particolare [Trevisanut](#)), della quale, in questa sede, non potendo approfondire la discussione, ci si limita ad evidenziare l'indiscutibile portata innovativa. A nostro avviso, infatti, in un contesto complesso, quale quello delle attività di ricerca e soccorso in mare, in cui ai problemi di intervento collettivo da parte degli Stati si intrecciano le continue violazioni dei diritti umani di cui il Mediterraneo è divenuto da lungo tempo teatro, la coraggiosa soluzione proposta dal Comitato consente di far fronte ad alcuni "maritime legal black holes" ([Mann](#)) ed apre, inoltre, alla possibilità di applicare il Patto anche in analoghi scenari, caratterizzati dall'esercizio di un controllo statale "senza contatto" sui migranti.

### ***3. La Corte di Strasburgo al bivio: verso una frammentazione della giurisprudenza "internazionale" dei diritti umani?***

Il parere del Comitato, sebbene non abbia effetti vincolanti per gli Stati contraenti, costituisce senz'altro un precedente autorevole, a cui altri organi di controllo dei diritti umani, in particolar modo la Corte di Strasburgo, potrebbero allinearsi, in conformità alla [Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati](#), che ammette, come riferimento interpretativo, ogni norma pertinente di diritto internazionale, ratificata dalle parti (art. 31, comma 3, lett. c) (vedi [Garelli](#)).

L'approccio innovativo del Comitato, peraltro, non costituisce un *unicum*. Oltre alla decisione del Comitato dei diritti del fanciullo di cui sopra, è possibile citare gli sviluppi giurisprudenziali della Corte interamericana dei diritti dell'uomo, la quale, nel [parere n. 23 del 2017](#), in tema di protezione ambientale, ha riconosciuto un nuovo *link* giurisdizionale, che sussiste «quando lo Stato di origine esercita un controllo effettivo sulle attività svolte che hanno *causato* il danno e la conseguente violazione dei diritti umani» (§ 104 del parere), anche se quest'ultima si verifica al di fuori dei confini territoriali. In base alla sua valutazione, la Corte interamericana ricava, inoltre, dal [Patto di San José](#), un obbligo positivo per gli Stati parte di adottare le misure di prevenzione necessarie ad impedire danni ambientali significativi che potrebbero prodursi anche al di fuori del territorio dello Stato. La Corte riconosce esplicitamente, per la prima volta, che uno Stato possa esercitare la propria giurisdizione oltre i confini territoriali (senza che vi sia un controllo fisico sul territorio o sulle persone), anche in relazione ai suoi obblighi positivi, nella misura in cui ha la capacità di tutelare gli individui all'estero dalle violazioni dei diritti umani e ha la conoscenza del rischio di illeciti ([Berkes](#)).

Non mancano inoltre, in merito, interessanti sviluppi anche all'interno degli ordinamenti nazionali, come testimonia la [sentenza](#) del 19 maggio 2020 della Corte costituzionale tedesca, la quale ha dichiarato che la sorveglianza operata dai servizi segreti su persone non tedesche al di fuori dei confini nazionali è incostituzionale. Ciò che è interessante è che, nel giungere a tale conclusione, la Corte tedesca sembra essersi allineata (seppur non esplicitamente) con i recenti sviluppi in materia di diritto internazionale dei diritti umani qui brevemente citati, affermando che le azioni dei servizi segreti tedeschi di ascolto, raccolta e condivisione di dati su individui all'estero determinano l'esercizio di un "controllo sui diritti delle persone" nel momento in cui interferiscono con essi. La Corte riconosce, quindi, nella "capacità di interferire con i diritti umani" degli individui, il criterio di collegamento tra questi ultimi e l'esercizio del potere pubblico tedesco ([Cali](#)).

Alla luce di tali sviluppi, potrebbe la cosiddetta "control over rights doctrine" ([Cali](#), cit.), farsi largo a Strasburgo?

Com'è noto, la questione della giurisdizione extraterritoriale nel quadro fornito dalla giurisprudenza della Corte EDU è assai spinosa, non esente da contraddizioni e incertezze. In materia, è indubbio che, a costituire un precedente tanto fondamentale quanto controverso, che negherebbe palesemente un'evoluzione della nozione in senso "funzionale", è il caso [Banković](#), in cui la Corte ha negato che l'accertamento della giurisdizione potesse dipendere da un nesso "causa-effetto", perché ciò avrebbe significato che «anyone adversely affected by an act imputable to a Contracting State, wherever in the world that act may have been committed or its consequences felt, is thereby brought within the jurisdiction of that State» (*Bankovic*, § 75). Ciononostante, vi sono alcuni casi in cui la Corte sembra aver adottato un test "maggiormente funzionale". Si citano, ad esempio, il caso [PAD e al. c. Turchia](#), riguardante l'uccisione da parte di un elicottero turco di alcuni cittadini iraniani, in cui la Corte ha affermato la giurisdizione statale, ritenendo che non era necessario stabilire dove fossero avvenute le uccisioni (se in territorio turco o iraniano) dal momento che gli spari dagli elicotteri «had caused» l'uccisione dei familiari dei ricorrenti (§ 54). Similare a quest'ultimo inoltre è [Andreou c. Turchia](#), relativo al ferimento di una dimostrante, che si trovava all'interno di una zona neutrale controllata dalle Nazioni Unite, provocato dagli spari dei militari turchi posizionati oltre il confine. In esso la Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Turchia, affermando che «the opening of the fire [...] was the direct and immediate cause of those injuries» (§ 25).

Ad ogni modo, la giurisprudenza più recente della Corte, non lascia intravedere un concreto "cambio di passo" in merito. Piuttosto, a dispetto degli approcci innovativi adottati in particolare dagli organi delle Nazioni Unite, la Corte EDU continua a "resistere" all'espansione dell'applicazione extraterritoriale della CEDU ([Raible](#), cit.). Ne sono un esempio la decisione [M.N. e al. c. Belgio](#), in cui non è stata riconosciuta la giurisdizione extraterritoriale dello Stato convenuto in merito al diniego del visto presso le ambasciate all'estero, fuori dal territorio europeo (nel caso di specie in Libano, v., *inter alia*, [Baumgärtel](#)), oltre che la recente causa interstatale [Georgia c. Russia](#), relativa al conflitto armato avvenuto tra le parti nel 2004. Sebbene quest'ultimo caso sia relativo ad un contesto diverso da quello in esame, ci offre comunque importanti spunti di riflessione. Nella sentenza, in particolare, in cui si riaffermano sostanzialmente i principi di *Banković*, la Corte opera una discutibile distinzione tra il periodo relativo alle ostilità, in cui non ha rilevato la giurisdizione dello Stato convenuto a causa dell'impossibilità di accertare l'esercizio di un controllo effettivo sul territorio in un "contesto di caos", e quello immediatamente successivo al "cessate il fuoco", in cui, in virtù dell'occupazione russa, il test giurisdizionale è stato soddisfatto. Ciò che colpisce, tra le altre cose, è il ragionamento sviluppato dalla Corte al riguardo. Essa ammette che, in alcuni casi, ha riscontrato la giurisdizione statale in presenza di violazioni del diritto alla vita causate dall'apertura del fuoco di autorità statali (v. i casi succitati), ma che questi si differenziano dal caso di specie, perché si tratta di situazioni in cui erano implicati «isolated and specific acts involving an element of proximity» (*Georgia c. Russia*, § 132). Una tale affermazione suscita

quantomeno delle perplessità, non essendo affatto chiaro cosa in effetti distingua una situazione dall'altra, se non l'utilizzo di linee di demarcazioni arbitrarie e illogiche: l'elemento dirimente sarebbe la "prossimità" fisica della vittima all'origine dello sparo, non considerata invece sufficiente in un bombardamento terrestre? Sarebbe l'occasionalità dello sparo a fronte della "continuità" determinata da un bombardamento prolungato? (Vedi [Milanovic 2021b](#)).

Tuttavia, un aspetto molto interessante nella sentenza è rappresentato dal riconoscimento dell'applicabilità extraterritoriale degli obblighi positivi di indagine ai sensi dell'art. 2 CEDU, anche in relazione al periodo delle ostilità, sulla base dell'approccio delle "special features" (introdotto in [Güzelyurtlu e al. c. Cipro e Turchia](#)), successivamente applicato anche nella sentenza [Hanan c. Germania](#), relativa all'incidente di Kunduz in Afghanistan.

In sintesi, la Corte di Strasburgo sembra "timidamente" aprirsi ad una lettura maggiormente "funzionale" della nozione, basata sul riconoscimento di *circostanze speciali* (anch'esse composte da elementi fattuali e obblighi giuridici in materia), in maniera simile a quanto effettuato dal Comitato per i diritti umani nelle decisioni precedentemente esaminate (aspetto che, secondo alcuni, potrebbe costituire un punto di contatto negli approcci seguiti dai due organismi, vedi [Garelli](#), cit., nonché la possibilità di auspicare, nella futura giurisprudenza della Corte EDU, «a second coming of extraterritorial jurisdiction», vedi [Mallory](#)). Tuttavia tale approccio sembrerebbe applicarsi soltanto agli obblighi procedurali di indagine e non anche a quelli sostanziali derivanti dal diritto alla vita. Dal momento, però, che gli obblighi procedurali di indagine sono stati introdotti proprio per rendere più efficaci quelli sostanziali (vedi [McCann e al. c. Regno Unito](#)), è lecito domandarsi se non sia contraddittorio considerarli in maniera così slegata tra di loro e se, piuttosto, non sia auspicabile (e più coerente) riconoscere un'applicazione extraterritoriale più ampia anche degli obblighi sostanziali ai sensi dell'art. 2 CEDU ([Milanovic 2021c](#)).

Con queste questioni, qui brevemente riassunte, la Corte EDU avrà modo presto di confrontarsi (si segnalano, ad esempio, i casi [H.F. e MF c. Francia](#) e [J.D. e A.D. c. Francia](#), analoghi ai fatti alla base della decisione del Comitato dei diritti del fanciullo summenzionata). In particolare, tornando ai contesti migratori, sembra essere il caso pendente *S.S. e al. c. Italia* (v. [Moreno-Lax](#)), analogo agli eventi alla base delle comunicazioni del Comitato ONU, a costituire il banco di prova per la Corte di Strasburgo. Infatti, una nozione maggiormente funzionale della nozione di giurisdizione, basata sulla capacità effettiva di incidere sul godimento dei diritti umani implicati nel caso, quali il diritto alla vita, il divieto di torture e trattamenti inumani e degradanti e il divieto di schiavitù, potrebbe infatti portare la Corte a riscontrare la giurisdizione italiana, allineandosi con i recenti sviluppi analizzati. Un esito alternativo potrebbe porci di fronte ad un sistema "internazionale" di tutela dei diritti umani *frammentato*, i cui organi di controllo adotterebbero approcci interpretativi e standard di protezione anche molto differenti tra di loro, e sulla cui credibilità e sostenibilità saremmo inevitabilmente portati ad interrogarci.

## APPROFONDIMENTI

**Giurisprudenza:**Comitato dei diritti umani

- Comitato dei diritti umani, com. del 27 gennaio 2021, [A.S. e altri c. Malta](#), n. 3043/2017
- Comitato dei diritti umani, com. del 27 gennaio 2021, [A.S. e altri c. Italia](#), n. 3042/2017

Comitato dei diritti del fanciullo

- Comitato dei diritti del fanciullo, com. del 2 novembre 2020, [L.H. e altri c. Francia](#) n. 79/2019 e 109/2019

Corte interamericana dei diritti umani

- Corte interamericana dei diritti umani, [parere consultivo](#) del 15 novembre 2017, OC-23/17

Corte costituzionale federale tedesca

- Corte costituzionale tedesca, [sentenza](#) del 19 maggio 2020 - 1 BvR 2835/17

Corte europea dei diritti umani

- Corte Edu, ric. n. 21660/18, [S.S. e al. c. Italia](#)
- Corte Edu, ric. n. 24384/19, [H.F. e MF c. Francia](#)
- Corte Edu, ric. n. 44234/20, [J.D. e A.D. c. Francia](#)
- Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 27 settembre 1995, [McCann e al. c. Regno Unito](#), ric. n. 18984/91
- Corte Edu (Grande Camera), decisione del 28 ottobre 1999, [Banković e al. c. Belgio e al.](#), ric. n. 52207/99
- Corte Edu, decisione del 28 giugno 2007, [PAD e al. c. Turchia](#), ric. n. 60167/00
- Corte Edu, sentenza del 27 ottobre 2009, [Andreou c. Turchia](#), ric. n. 45653/99
- Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 29 gennaio 2019, [Güzelyurtlu e al. c. Cipro e Turchia](#), ric. n. 36925/07
- Corte Edu(Grande Camera), decisione del 5 maggio 2020, [M.N. e al. c. Belgio](#), ric. n. 3599/18
- Corte Edu(Grande Camera), sentenza del 21 gennaio 2021, [Georgia c. Russia](#), ric. n. 38263/08
- Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 16 febbraio 2021, [Hanan c. Germania](#), ric. n. 4871/16



**- Dottrina:**

- BAUMGÄRTEL M., [Reaching the dead-end: M.N. and others and the question of humanitarian visas](#), Strasbourg Observers, 7 maggio 2020
- BERKES A., [A New Extraterritorial Jurisdiction Eecognized by the IACtHR](#), EJIL:Talk!, 28 marzo 2018
- BUSCO P., [Not All that Glitters Is Gold: the Human Rights Committee's Test for the Extraterritorial Application of the ICCPR in the Context of Search and Rescue Operations](#), OpinioJuris, 2marzo 2021
- ÇALI B., [Has 'Control over rights doctrine' for extra-territorial jurisdiction come of age? Karlsruhe, too, has spoken, now it's Strasbourg's turn](#), EJIL:Talk!», 21 luglio 2020
- DE SENA P., [La Nozione di Giurisdizione Statale nei Trattati Sui Diritti Dell'Uomo](#), Giappichelli, 2002
- GARELLI F., [Il comitato sui diritti umani si pronuncia in materia di giurisdizione extraterritoriale degli stati durante le operazioni sar in alto mare: una possibile reciproca contaminazione interpretativa con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo](#), Ordine internazionale e diritti umani, 2021, p. 201
- MALLORY C., [A second coming of extraterritorial jurisdiction at the European Court of Human Rights?](#), QIL-Zoom in, 30 giugno 2021
- MANN I., [Maritime Legal Black Holes: Migration and Rightlessness in International Law](#), EJIL (2018), Vol. 29 No. 2, p. 347
- MILANOVIC M., [Georgia v. Russia No. 2: The European Court's Resurrection of Bankovic in the Contexts of Chaos](#), EJIL:Talk!, 25 gennaio 2021
- MILANOVIC M., [Extraterritorial Investigations in Hanan v. Germany; Extraterritorial Assassinations in New Interstate Claim Filed by Ukraine against Russia](#), EJIL:Talk!, 26 febbraio 2021
- MILANOVIC M., [Drowning Migrants, the Human Rights Committee, and Extraterritorial Human Rights Obligations](#), EJIL:Talk!, 16 marzo 2021
- MORENO-LAX V., [The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control – On Public Powers, S.S. and Others v. Italy, and the “Operational Model”](#), German Law Journal, 2020, p. 385
- RAIBLE L., [Extraterritoriality between a rock and hard place](#), QIL-Zoom in, 30 giugno 2021
- SCISSA C., [Diritti fondamentali: Il “punto di non ritorno” della gestione dell’immigrazione in Italia](#), ADiM Blog, Analisi & Opinioni, Febbraio 2021
- TREVISANUT S., [Is there a right to be rescued at sea? A constructive view](#), QIL, Zoom-in 4 (2014), p. 3
- VELLA P., [Rescue at Sea and the Establishment of Jurisdiction: New Direction from the Human Rights Committee? Part I](#), OpinioJuris, 3 marzo 2021
- VELLA P., [Rescue at Sea and the Establishment of Jurisdiction: New Direction from the Human Rights](#)

[Committee? Part II](#), OpinioJuris, 3 marzo 2021

**- Altri materiali:**

- Comitato dei diritti umani, *General Comment No. 36 on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, UN Doc. CCPR/C/GC/36 del 30 ottobre 2018

**Per citare questo contributo:** A.FAZZINI, *Recenti sviluppi in materia di giurisdizione extraterritoriale a margine delle decisioni del Comitato ONU per i diritti umani, A.S. e al. c. Malta e A.S. e al. c. Italia: quale prospettiva per la Corte di Strasburgo?*, ADiM Blog, *Analisi & Opinioni*, luglio 2021.